COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * * * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 250 IN DATA 11/11/2026

OGGETTO: **Impegno di spesa per il riconoscimento degli arretrati e degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritto il 28/10/2026**

Responsabile dell'Area: Dott.ssa Sonia Bortolotti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23.12.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23.12.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 23.12.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 e s.m.i.;
- i decreti sindacali n. 7 del 22.12.2021 e n. 4 del 24.04.2025 di nomina dei Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

CONSIDERATO che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;
RICHIAMATO il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e al relativo allegato 4/2, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;
RICHIAMATO altresì l'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. a), 1° capoverso, il quale prevede che l'imputazione dell'impegno per gli adeguamenti contrattuali avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;
VISTO il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;
PREMESSO che in data 28/10/2026 è stato sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027;
RILEVATO che, come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, di tale accordo, gli effetti decorrono dal giorno successivo alla stipulazione, salvo diversa prescrizione contrattuale, e gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di stipulazione dello stesso;

VISTI gli articoli 35 e 36 del medesimo CCNL, i quali prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari e ne disciplinano gli effetti, nonché le tabelle A e B, che stabiliscono le misure e le decorrenze degli incrementi e dei nuovi stipendi dall'1.01.2025, dall'1.01.2026 e dall'1.01.2027;
CONSIDERATO che gli incrementi successivi comprendono e assorbono quelli precedenti e non si sommano agli stessi;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL, gli incrementi stipendiali devono intendersi comprensivi dell'anticipazione di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, corrisposta ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30.12.2024, n. 207 (IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027), e che, pertanto, gli arretrati devono essere determinati, per ciascun dipendente e periodo, sulla base degli incrementi spettanti in applicazione del CCNL 2025-2027, al netto delle somme già corrisposte a tale titolo per i corrispondenti periodi;
CONSIDERATO che dalla mensilità di applicazione del CCNL 2025-2027 l'IVC assorbita non è più corrisposta come voce aggiuntiva;
DATO ATTO CHE gli stipendi tabellari indicati nella tabella B del CCNL 28/10/2026 per gli anni 2026 e 2027 comprendono già la quota di indennità di comparto conglobata ai sensi dell'art. 60 del CCNL 23/02/2026, come precisato nella nota alla medesima tabella;
CONSIDERATO altresì che l'art. 36-bis e la tabella C del CCNL prevedono l'incremento dell'indennità di comparto dall'1/07/2027, con oneri a carico del Fondo risorse decentrate. Per i Comuni, il decreto di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 674, della legge 30/12/2025, n. 199, secondo il criterio dell'art. 43 del CCNL, costituisce presupposto per l'applicazione di tale incremento. La relativa attuazione è pertanto rinviata a separato provvedimento, previa verifica del decreto di riparto e delle risorse attribuite all'Ente, in coordinamento con la costituzione del Fondo 2027 ai sensi dell'art. 37 del CCNL;

RILEVATO, pertanto, di dover riconoscere al personale interessato:

- gli arretrati stipendiali relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti per tale annualità, e i conguagli delle mensilità ordinarie relativi al periodo dal 01/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi), al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già corrisposta, tenendo conto dei periodi di servizio, dell'area di inquadramento, del rapporto a tempo parziale e delle altre variazioni individuali rilevanti ai fini stipendiali. Per l'anno 2026, la tredicesima è liquidata a dicembre, includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a ottobre;
- i nuovi stipendi tabellari dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026, con decorrenza economica 1/01/2026, e l'ulteriore incremento previsto dall'1/01/2027;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6-bis della legge 07.08.1990 n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale all'adozione del presente atto;
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa per il riconoscimento al personale avente diritto degli arretrati stipendiali derivanti dal CCNL 28/10/2026 relativi all'anno 2025, compresi i ratei di tredicesima spettanti e al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi, come risulta dall'allegato A, depositato agli atti e sostanziale della presente determinazione;
2. di adeguare gli impegni di spesa dell'esercizio 2026 per il riconoscimento al personale avente diritto degli arretrati delle mensilità ordinarie relativi al periodo dall'1/01/2026 al 31/10/2026 (assumendo novembre 2026 come mensilità di applicazione dei nuovi stipendi) e dei nuovi stipendi tabellari a partire dalla mensilità di novembre 2026, sulla base della tabella B del CCNL 28/10/2026 con decorrenza economica 01/01/2026, nonché della tredicesima mensilità 2026, da liquidare a dicembre includendo gli incrementi spettanti anche per i ratei maturati da gennaio a

ottobre, come risulta dall'allegato B, depositato agli atti e sostanziale della presente determinazione. Gli importi sono determinati al netto dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 già erogata per i corrispondenti periodi;

3. di dare atto che gli arretrati riferiti all'anno 2025 di cui al punto 1 sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, mentre gli arretrati e gli adeguamenti relativi all'anno 2026 di cui al punto 2 sono soggetti a tassazione ordinaria;
4. di dare atto che dalla mensilità di novembre 2026 cessa la corresponsione dell'IVC 2025 relativa al triennio 2025-2027 come voce aggiuntiva, in quanto assorbita negli incrementi contrattuali ai sensi dell'art. 35, comma 3, del CCNL 28/10/2026;
5. di imputare la spesa per gli arretrati 2025, i conguagli 2026 e gli adeguamenti esigibili nel 2026 all'esercizio 2026, secondo l'esigibilità, sui rispettivi capitoli indicati nei prospetti allegati, relativi al trattamento economico e agli oneri riflessi (macroaggregato 1.01), nonché all'IRAP a carico dell'Ente (macroaggregato 1.02), che presentano la necessaria disponibilità;

6. di dare atto che, come previsto dall'art. 36 del CCNL 28/10/2026:
   - salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall'art. 35 dello stesso CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. A carico dei rispettivi fondi o stanziamenti, verranno pertanto successivamente conguagliati i vari compensi agli aventi diritto;
   - i benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 35 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e B, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del CCNL;
   - agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto;
   - sono confermati gli effetti del conglobamento della IIS nello stipendio tabellare di cui all'art. 29, commi 3 e 4, e di cui all'art. 30, comma 3, del CCNL del 22/01/2004;

7. di dare atto, in relazione ai vincoli di spesa di personale, di quanto segue:
   - ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33 del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., gli arretrati 2025, erogati nel 2026, sono esclusi dal calcolo della spesa di personale, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D. L. n. 36/2022 e s.m.i., in quanto riferiti a un'annualità precedente a quella di erogazione. I conguagli di competenza 2026 e gli incrementi a regime sono invece inclusi, salvo specifiche ulteriori esclusioni di legge;
   - all'Ente non si applicano i vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. n. 296/2006, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. L. 7/08/2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 5/10/2026, n. 174.
   - Restano fermi i vincoli di sostenibilità finanziaria di cui all'art. 33 del D. L. n. 34/2019 e gli equilibri di bilancio;

8. di rinviare a separato provvedimento l'attuazione dell'incremento dell'indennità di comparto previsto dall'art. 36-bis e dalla tabella C del CCNL dall'1/07/2027, previa verifica del decreto di riparto di cui all'art. 1, comma 674, della legge n. 199/2025, che per i Comuni costituisce presupposto applicativo, e delle risorse attribuite all'Ente, con finanziamento a carico del Fondo risorse decentrate;

9. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

11. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché, nei tempi e modi di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Zone;

12. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Sonia Bortolotti

COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * * * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179
Part. IVA : 00841790173

DETERMINAZIONE N. 250 IN DATA 11/11/2026

OGGETTO: **Impegno di spesa per il riconoscimento degli arretrati e degli adeguamenti contrattuali - CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali 2025-2027, sottoscritto il 28/10/2026**

Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria: Dott.ssa Sonia Bortolotti

Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Sonia Bortolotti